

SCHEDA A

Informazioni generali

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1	Identificazione dell'impianto	3
A.2	Altre informazioni	4
A.3	Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto	5
A.4	Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti	6
A.5	Attività tecnicamente connesse	8
A.6	Autorizzazioni esistenti per impianto *	9
A.7	Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni	12
A.8	Inquadramento territoriale	23
A.9	Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici	24

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Le sezioni contrassegnate (*) riguardano solo impianti esistenti.

A.1 Identificazione dell'impianto

Denominazione dell'impianto: **Centrale Termoelettrica di Piombino**

Indirizzo dello stabilimento: **Viale della Resistenza 2, 57025 Piombino (Li)**

Sede legale: **EDISON S.p.A., Foro Buonaparte 31, Milano**

Recapiti telefonici ed e-mail:

Direzione di Piombino - Andrea Soldaini

Tel: 0565 64605

Fax: 0565 64626

Indirizzo e-mail: andrea.soldaini@edison.it

Indirizzo internet: www.edison.it

Gestore dell'impianto- Alberto Abbate

Tel: 02 62227935

Indirizzo e-mail: alberto.abbate@edison.it

Indirizzo: Viale Italia, 589 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Referente IPPC - Mauro Dozio

Tel: 02 62221

Indirizzo e-mail: mauro.dozio@edison.it

Indirizzo: Viale Italia 590 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

A.2 Altre informazioni

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di **Milano** n. **06722600019**

Sistema di gestione ambientale

- no
- EMAS
- ISO 14001
- SGA documentato ma non certificato
- altro: OHSAS 18001

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99

- no
- si
 - notifica
 - notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____

Effetti transfrontalieri

- no
- si, *allegare relazione*

Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda

- no
- si, *specificare* _____

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto															
n° 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data di inizio attività: 1950</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data di presunta cessazione: -</td> </tr> </table>	Data di inizio attività: 1950	Data di presunta cessazione: -												
Data di inizio attività: 1950	Data di presunta cessazione: -														
<p>Attività: Impianti di combustione con potenza termica di oltre 50 MW Codice IPPC: 1.1</p> <p>Classificazione NACE: Produzione e distribuzione di energia elettrica Codice: E 40.1 Produzione e distribuzione di vapore e acqua calda Codice: E 40.3</p> <p>Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 50 MW e < 300 MW Codice: 101.02 Combustione nelle Turbine a Gas Codice: 101.04</p> <p>Numero di addetti: 59</p>															
<p>Periodicità dell'attività: <input checked="" type="checkbox"/> continua <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> gen <input type="checkbox"/> feb <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> apr <input type="checkbox"/> mag <input type="checkbox"/> giu <input type="checkbox"/> lug <input type="checkbox"/> ago <input type="checkbox"/> set <input type="checkbox"/> ott <input type="checkbox"/> nov <input type="checkbox"/> dic</p>															
<p>Capacità produttiva:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Prodotto</th> <th style="width: 30%;">Capacità di produzione</th> <th style="width: 20%;">Produzione effettiva</th> <th style="width: 20%;">Anno di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia elettrica e Vapore</td> <td rowspan="3">604 MW</td> <td>370 MW</td> <td>2005</td> </tr> <tr> <td>Energia elettrica e Vapore</td> <td>505 MW</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>Energia elettrica e Vapore</td> <td>515 MW</td> <td>2003</td> </tr> </tbody> </table>		Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	Anno di riferimento	Energia elettrica e Vapore	604 MW	370 MW	2005	Energia elettrica e Vapore	505 MW	2004	Energia elettrica e Vapore	515 MW	2003
Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	Anno di riferimento												
Energia elettrica e Vapore	604 MW	370 MW	2005												
Energia elettrica e Vapore		505 MW	2004												
Energia elettrica e Vapore		515 MW	2003												
<p><u>Commenti</u></p> <p><i>Nel 2005 la produzione effettiva risulta essere minore rispetto a quella degli anni precedenti in quanto CET3 nel 2005 ha subito una lunga fermata a causa di interventi di manutenzione.</i></p>															

A.4 Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti		
Rif.	Fase	Rilevante
1	Linee distribuzione combustibili	NO
<u>2 A/B</u>	Generatori di vapore CA1 e CA2 (CET 2)	SI
<u>3 A/B</u>	Turbine a vapore TV1 e TV2 (CET 2)	NO
<u>4 A/B</u>	Condensatori ad acqua di mare (CET 2)	SI
2 C	Turbina a gas TG	SI
3 C	Generatore di vapore a recupero (CET 3)	SI
4 C	Turbina a vapore TV3 (CET 3)	NO
5 C	Condensatore ad acqua di mare (CET 3)	SI

A.5 Attività tecnicamente connesse			
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali
Impianto trattamento gas COKE ed AFO (CET 3)	ATC1	ATC1	1 vasca interrata da 20 m ³ (condense CGS) di rilancio a separatori di catrame; 1 vasca interrata da 10 m ³ (condense COKE, scarichi laboratorio chimico, acqua da CET2) di rilancio a separatori di catrame (A4301); 1 vasca interrata da 20 m ³ (condense AFO, acqua da separatori di catrame, lavaggio elettrofiltro finale (A4302); 2 separatori di catrame da 20 m ³ ciascuno (raccolta lavaggi elettrofiltri decatramatori, più acque da vasca A4301 (D4301 e D4302); 1 serbatoio di raccolta acque di processo da 10 m ³ (D4303).
Impianto di trattamento a letti misti per acque demi destinate al CET 3	ATC2	ATC2	Vasca interrata da 30 m ³ per la neutralizzazione dell'acqua demi.
Impianto di Trattamento acque (CET 2 e CET 3)	ATC3	ATC3	2 serbatoi di equalizzazione da 500 m ³ per le acque da trattare; 1 serbatoio da 500 m ³ per le acque trattate; 3 serbatoi da 50 m ³ per le acque depurate di cui 2 per trattamento con filtri a carbone attivo; 1 serbatoio da 5 m ³ per correzione PH acque depurate; 1 chiarificatore da 160 m ³ per il trattamento chimico fisico degli effluenti; 1 ispessitore fanghi da 83 m ³
Generatori di emergenza	ATC4	ATC4	2 gruppi elettrogeni per l'impianto CET2 da 520 kW; 1 gruppo elettrogeno per l'impianto CET3 da 430 kW

A.6 Attività tecnicamente connesse			
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali
Impianto trattamento gas COKE ed AFO (CET 3)	ATC1	ATC1	1 vasca interrata da 20 m ³ (condense LGS) di rilancio a separatori di catrame; 1 vasca interrata da 10 m ³ (condense COKE, scarichi laboratorio chimico, acqua da CET2) di rilancio a separatori di catrame (A4304); 1 vasca interrata da 20 m ³ (condense AFO, acqua da separatori di catrame, lavaggio elettrofiltro finale (A4302); 2 separatori di catrame da 20 m ³ ciascuno (raccolta lavaggi elettrofiltri decatramatori, più acque da vasca A4301) (D4301 e D4302); 1 serbatoio di raccolta acque di processo da 10 m ³ (D4303).
Impianto di trattamento a letti misti per acque demi destinate al CET 3	ATC2	ATC2	Vasca interrata da 30 m ³ per la neutralizzazione dell'acqua demi.
Impianto di Trattamento acque (CET 2 e CET 3)	ATC3	ATC3	2 serbatoi di equalizzazione da 500 m ³ per le acque da trattare; 1 serbatoio da 500 m ³ per le acque trattate; 3 serbatoi da 50 m ³ per le acque depurate di cui 1 per le acque da depurare e 2 per trattamento con filtri a carbone attivo; 1 serbatoio da 5 m ³ per correzione PH acque depurate; 1 chiarificatore da 160 m ³ per il trattamento chimico fisico degli effluenti.
Generatori di emergenza	ATC4	ATC4	2 gruppi elettrogeni per l'impianto CET2 da 520 kW; 1 gruppo elettrogeno per l'impianto CET3 da 430 kW

A.7 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Decreto Ministeriale del 14/06/1995	MICA (Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato)	15/06/1995	-	DPR n° 203/88 (art. 17)	Aria (Autorizzazione al Potenziamento della Centrale mediante la sostituzione di impianti esistenti e l'installazione di nuovi impianti denominati CET3)
Decreto Ministeriale n°01/2005 VL	MAP (Ministero delle Attività Produttive)	14/01/2005	-	DPR n°203/88 (art. 17)	Aria (Voltura ad EDISON S.p.A. dell'autorizzazione e di cui al Decreto del 14/06/1995)
Atto Dirigenziale n°204	Provincia di Livorno	23/10/2003	-	DPR n°203/88	Aria (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto denominato CET2)
Decreto DEC/RAS/2179/2004 Autorizzazione n°617	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	28/12/2004	-	Dir. 2003/87/CE DL n°273 del 12/11/2004	Aria (Decreto di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)
Decreto DEC/RAS/74/2006	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	23/02/2006	-	Dir. 2003/87/CE DL n°273 del 12/11/2004	Aria (Assegnazione quote di CO ₂ da emettere negli anni 2005-2006-2007)
Certificato Prevenzione Incendi Prat. n°29549	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno	12/11/2003	12/11/2006	L. n°966 del 26/07/1965; DPR n°577 del 29/07/1982; DPR n°37 del 12/01/1998	Incendi

A.7 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Richiesta autorizzazione allo scarico prot. 70/02 alla Provincia di Livorno	-	28/11/2002	-	D.Lgs 152/99	Acqua – Scarico reflui (Comunicazione in accordo con la provincia; Edison in attesa del rinnovo dell'autorizzazione e in possesso dello stabilimento Lucchini scaduta nel 2001 è comunque autorizzata ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 152/99)
Relazione tecnica istruttoria di autorizzazione allo scarico prot. 2317/ACQ	ARPAT Toscana	29/09/2003	-	D.Lgs 152/99	Acqua – Scarico reflui
Atto n°437 del registro atti, n°163 del registro concessioni, n°122 del repertorio atti	Capitaneria di Porto di Livorno	27/02/1979	25/09/2011	-	Acqua – Prelievo (Utilizzo acqua di mare prelevata dal circuito dello stabilimento Lucchini per il raffreddamento indiretto degli impianti)
Decreto Ministeriale n°668	Ministero dei Lavori Pubblici	17/06/1968	17/06/2038	-	Acqua – Prelievo (Concessione allo stabilimento Lucchini di emungimento acque da 4 pozzi con portata complessiva di 120 litri/sec).
Decreto Ministeriale n°617	Ministero dei Lavori Pubblici	19/06/1980	17/06/2038	-	Acqua – Prelievo (Concessione allo stabilimento Lucchini di emungimento acque da 3 pozzi con portata complessiva di 90 litri/sec).
Licenza di Costruzione n°4437/75	Comune di Piombino	10/08/1976	-	-	Licenza edilizia – CET2

A.7 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Licenza di Costruzione n°4917/76	Comune di Piombino	29/11/1976	-	-	Licenza edilizia – CET2
Concessione edilizia n°C/98/00248	Comune di Piombino	24/09/1998	-	-	Licenza edilizia – CET3
Nulla osta vincolo ambientale n°N/00/46	Comune di Piombino	07/08/2000	-	-	Nulla osta vincolo ambientale per la variante alla concessione edilizia – CET3
Variante alla concessione edilizia n°C/00/513	Comune di Piombino	06/10/2000	-	-	Variante alla licenza edilizia – CET3
Registrazione EMAS n. I-000194 del 04/03/2004	Ministero dell’Ambiente Comitato Ecolabel- Ecoaudit-Sezione Emas Italia	04/03/2004	03/12/2006	Regolamento CE 761/2001	Certificazione EMAS
Environmental Management System Certificate n. IT-24900	CISQ/Certiquality srl	22/12/2005		UNI EN ISO 14001 2004	Certificazione ISO
OHSAS 18001					

A.8 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

Limiti per lo scarico in atmosfera

Inquinante	Valori limite (mg/Nm ³)			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
Emissioni CET3						
SO ₂	35	1700	1700	-	-	-
NO _x (espressi come NO ₂)	80	650	650	-	-	-
CO	75	250	250	-	-	-
Polveri	80	50	50	-	-	-
Emissioni CET2						
Polveri	50	50	50	-	-	-
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	1700	1700	1700	-	-	-
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	650	650	650	-	-	-
CO	250	250	250	-	-	-
Piombo	5	5	5	-	-	-
Emissioni CO₂						
CO ₂	1.907.835 tonn./anno (riferita agli anni 2005) 2.090.508 tonn./anno (riferita agli anni 2004) 2.265.065 tonn./anno (riferita agli anni 2003)					

Limiti per lo scarico delle acque

I limiti vigenti relativi agli scarichi della centrale Edison sono quelli riportati nel Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 di cui si riporta uno stralcio.

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Allegato 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Tabella 3 ex D.Lgs. 152/99. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura				
Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 1	≤ 2

Tabella 3 ex D.Lgs. 152/99. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura				
Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	□ 0,1	□ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (6)	UFC/100mL	Nota	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

Tabella 3 ex D.Lgs. 152/99. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
-------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------------	--

NOTE:

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

1. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48.

6. All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL

7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 5 ex D.Lgs. 152/99. Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle Regioni, o da parte del gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio

10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organici azotati (4)
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

Note: (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.

(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

Limiti vigenti di immissione acustica

Il Comune di Piombino ha adottato il "Piano Comunale di classificazione Acustica, ai sensi della L447/95 e della L.R.89/98". Uno stralcio del Piano di zonizzazione acustica dell'area in oggetto è riportato nella figura sottostante.




Figura 1: Stralcio del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Piombino

L'area della Centrale Edison si trova all'interno dell'area inserita in Classe VI – Aree esclusivamente Industriali (zona in blu in figura 1).

I limiti di immissione per tale zona sono i seguenti:

- Limite diurno: Leq (A) 70 db
- Limite notturno: Leq (A) 70 db

Quadro normativo e limiti di qualità dell'aria

Il quadro disciplinare nazionale relativo alla tutela della qualità dell'aria ambiente, indicato con il D.lgs n.351/99, è stato definito nel 2002 nel suo dettaglio di obiettivi e modalità di conseguimento con la pubblicazione del Decreto 2 aprile 2002, n. 60 concernente il "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio." Questo primo decreto attuativo, emanato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 351/99 per gli inquinanti:

- Biossido di zolfo
- Biossido di azoto
- Ossidi di azoto
- Materiale particolato PM10
- Piombo
- Benzene
- Monossido di carbonio

Quanto segue è riportato nel D.M. n.60/2002, e definisce a livello regionale i limiti di qualità dell'aria ambiente.

VALORI LIMITE E SOGLIA DI ALLARME PER IL BISSIDO DI ZOLFO

I. Valori limite per il biossido di zolfo

I valori limite devono essere espressi in mcg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293° K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	350 mcg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile	150 mcg/m3 (43%) all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	24 ore	150 mcg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile	nessuno	1° gennaio 2005
3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi	anno civile e inverno (1° ottobre 31 marzo)	20 mcg/m3	nessuno	19 luglio 2001

II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo

500 mcg/m3 misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo

I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere come minimo:

- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
 - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto,
 - zona geografica interessata,
 - durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

VALORI LIMITE PER IL BISSIDO DI AZOTO (NO2) E IL MONOSSIDO DI AZOTO (NOx) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BISSIDO DI AZOTO

I. Valori limite per il biossido di azoto e il monossido di azoto

I valori limite devono essere espressi in mcg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 °K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 mcg/m ³ NO ₂ da non superare più di 18 volte per anno civile	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 mcg/m ³ NO ₂	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione	anno civile	40 mcg/m ³ NO _x	nessuno	19 luglio 2001

II. Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 mcg/m³ misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km² oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto

I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere come minimo:

- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
 - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto,
 - zona geografica interessata,
 - durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM₁₀)

	Periodo medio	Valore limite	Margine	di	Data alla quale il
--	---------------	---------------	---------	----	--------------------

			tolleranza	valore limite deve essere rispettato
--	--	--	------------	--------------------------------------

FASE 1

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 mcg/m ³ PM10 da non superare più di 35 volte l'anno	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 mcg/m ³ PM10	20 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005

FASE 2 (1)

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 mcg/m ³ PM10 da non superare più di 7 volte l'anno	in base ai dati; deve essere equivalente al valore limite della fase 1	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	20 mcg/m ³ PM10	50 % al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

(1) Valori limite indicativi che vanno riveduti alla luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sull'ambiente, alla fattibilità tecnica e all'esperienza acquisita nell'applicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati membri.

VALORI LIMITE PER IL PIOMBO

	Periodo di mediazione	di	Valore limite	Margine di tolleranza	di	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile		0,5 mcg/m ³	100% del valore limite, pari a 0,5 mcg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005		1° gennaio 2005

VALORI LIMITE PER IL BENZENE

Il valore limite deve essere espresso in MCg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	di	Valore limite	Margine di tolleranza	di	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite per la protezione della salute umana	Anno civile		5 mcg/m ³	100% del valore limite, pari a 5 µg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010		10 gennaio 2010 (1)

(1) ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell'articolo 32.

VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite deve essere espresso in mg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore	10 mg/m ³	6 mg/m ³ all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005

La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

A.9 Inquadramento territoriale			
Superficie dell'impianto [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
45.800 m ²	9.900 m ²	38500 m ²	7300 m ²
Dati catastali			
Tipo di mappale	Numero del foglio	Particella	
1444/2002	76	288 Subalterno 608-609-610	

A.10 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici					
Scarico finale	Recettore				Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Eventuale gestore	
SF1	Fognatura n°5	-	-	Lucchini	No
<p>NOTE: <i>Gli scarichi idrici della Centrale sono convogliati nel Collettore n°5 della rete fognaria dello Stabilimento Lucchini. Il collettore confluisce poi al mare.</i></p>					